



ISTRUZIONE SULL'INCORPORAZIONE DI ISTITUTI DI STUDI SUPERIORI

L'incorporazione di Istituti di studi superiori viene incoraggiata dalla Costituzione Apostolica [Veritatis gaudium](#) di S. S. Papa Francesco che enuncia i criteri di fondo per un rinnovamento ed un rilancio del contributo degli studi ecclesiastici ad una Chiesa in uscita missionaria. Uno di questi criteri "concerne la necessità urgente di 'fare rete' tra le diverse Istituzioni che, in ogni parte del mondo, coltivano e promuovono gli studi ecclesiastici, attivando con decisione le opportune sinergie" (VG, Proemio, 4, d). Si tratta di una prospettiva che traccia un compito esigente per le discipline contemplate negli studi ecclesiastici nonché per le Istituzioni stesse.

In seguito alla promulgazione della Costituzione Apostolica [Sapientia christiana](#) (15 aprile 1979), la Congregazione per l'Educazione Cattolica non aveva preparato norme per gli Istituti incorporati che erano molto rari. Dopo la promulgazione della Costituzione Apostolica [Veritatis gaudium](#) (8 dicembre 2017) di Papa Francesco e delle *Ordinationes* annesse (27 dicembre 2017), approfittando della sua esperienza e delle arricchenti osservazioni ricevute, la Congregazione per l'Educazione Cattolica, "per procedere con ponderata e profetica determinazione alla promozione, a tutti i livelli, di un rilancio degli studi ecclesiastici nel contesto della nuova tappa della missione della Chiesa" (VG, Proemio, 1), emana questa Istruzione sull'incorporazione di Istituti di studi superiori alle Facoltà ecclesiastiche al fine di provvedere sia al progresso di questi Istituti sia alla loro conveniente distribuzione nelle varie parti del mondo.

Norme comuni

I. Ordinamento canonico per l'incorporazione di un Istituto

Art. 1. L'incorporazione di un Istituto si regge sull'articolo 64 della Costituzione Apostolica [Veritatis gaudium](#) e sugli articoli 15, § 1; 51, §§ 2 e 3 delle *Ordinationes* annesse alla Costituzione, nonché su quanto è definito e descritto nel presente documento, tenendo conto del diritto finora applicato nelle Facoltà ecclesiastiche (cfr VG, *Ord.*, art. 1, § 1).

II. Nozione e particolarità dell'incorporazione

Art. 2. L'incorporazione di un Istituto, che si distingue dall'affiliazione e dall'aggregazione (cfr VG, *Ord.*, art. 50-51), è il suo collegamento con una Facoltà ecclesiastica allo scopo di conseguire, mediante la Facoltà, i corrispondenti gradi accademici di secondo e terzo ciclo, ossia la licenza e il dottorato (cfr VG, *Ord.*, art. 51, § 2).

Art. 3. L'Istituto incorporato è aperto a quanti, ecclesiastici o laici, siano idonei ad essere iscritti nel corrispondente ciclo di una Facoltà ecclesiastica per gli studi compiuti e la condotta morale, e forniti di regolare attestato che lo comprovi (cfr VG, art. 31; *Ord.*, art. 26).

Art. 4. È compito e dovere della Facoltà incorporante assistere e vigilare diligentemente sull'Istituto incorporato affinché la sua vita accademica si svolga in modo completo e regolare. Perché ciò avvenga più agevolmente, l'incorporazione è di solito da istituire nella stessa regione.

Art. 5. Gli studi dell'Istituto incorporato devono adeguarsi alle norme della Costituzione Apostolica [Veritatis gaudium](#) e delle *Ordinationes* annesse, per ciò che si riferisce al secondo e al terzo ciclo della Facoltà incorporante. La condizione e la natura degli studi di un Istituto incorporato sono propriamente accademiche, scientifiche e di ricerca, allo stesso modo del secondo e del terzo ciclo della Facoltà incorporante.

III. Condizioni accademiche dell'Istituto incorporato

Art. 6. L'incorporazione non può essere concessa nel caso in cui l'Istituto non possieda i requisiti necessari per il conseguimento dei gradi accademici del secondo e terzo ciclo. In tal modo, infatti, risulta fondata la speranza che, attraverso il collegamento con la Facoltà, si consegua realmente il fine desiderato (cfr VG, *Ord.*, 51, § 3). Al riguardo sono da osservare i seguenti punti:

§ 1. Bisogna riflettere accuratamente circa la necessità o quantomeno la reale utilità dell'erezione dell'Istituto, a cui non sia possibile provvedere in altri modi.

§ 2. Il numero e la qualità dei docenti dell'Istituto devono essere tali da poter soddisfare le condizioni sia del secondo ciclo di specializzazione sia del terzo ciclo di dottorato.

§ 3. È necessario che tutti i docenti abbiano conseguito un congruo dottorato (cfr VG, *Ord.*, art. 19); si siano dimostrati idonei alla ricerca scientifica con documenti probanti pubblicati (cfr VG, art. 25, § 1, 3°) e che siano liberi da altre incombenze incompatibili (cfr VG, art. 29).

§ 4. È richiesto un congruo numero di studenti ordinari.

§ 5. L'Istituto deve avere sussidi scientifici, informatici e tecnici audiovisivi adatti, in primo luogo una biblioteca (con abbonamenti a banche date elettroniche) rispondente alle necessità accademiche del terzo ciclo.

Art. 7. Le ore settimanali delle lezioni, delle esercitazioni e dei seminari, completati dallo studio privato e dal lavoro personale, devono essere sufficienti per conseguire un numero di crediti formativi adeguato a un anno di studi universitari a tempo pieno.

Art. 8. § 1. Le modalità di governo dell'Istituto incorporato devono essere determinate negli Statuti particolari approvati dal Consiglio accademico della Facoltà incorporante e poi dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (cfr VG, art. 7), facendo attenzione che non siano in contrasto con ciò che è prescritto negli Statuti della Facoltà o dell'Università. Le autorità accademiche della Facoltà, personali e collegiali (cfr VG, art. 15), sono *ipso iure* autorità accademiche dell'Istituto incorporato, alle quali si aggiungono le autorità particolari che sono, almeno, il Moderatore (Ordinario del luogo, Gerarca o Superiore Maggiore), il Direttore (cfr VG, *Ord.*, art. 15 § 1) e il Consiglio d'Istituto. I compiti e gli uffici di tutte queste autorità devono essere definiti negli Statuti (cfr VG, art. 11, § 3).

§ 2. Per il Direttore, si richiede la conferma della Congregazione per l'Educazione Cattolica, necessaria anche per l'eventuale rinnovo del mandato.

§ 3. È compito del Direttore trasmettere al Decano della Facoltà (cfr VG, *Ord.*, art. 17, 6°), in forma elettronica, quanto sarà necessario per l'aggiornamento annuale della banca dati della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 9. Se l'Istituto incorporato è congiunto con un Seminario Maggiore o con un Collegio, fatta salva la dovuta collaborazione in tutto ciò che attiene al bene degli studenti, gli Statuti devono con chiarezza ed efficacia provvedere a che la direzione accademica e l'amministrazione dell'Istituto siano debitamente distinte dal governo e dall'amministrazione del Seminario Maggiore o del Collegio (cfr VG, art. 21).

IV. Concessione dell'incorporazione e dei gradi accademici

Art. 10. § 1. L'incorporazione è concessa tramite un decreto della Congregazione per l'Educazione Cattolica (cfr VG, art. 64).

§ 2. Il medesimo decreto dovrà concedere espressamente all'Istituto incorporato la personalità giuridica canonica pubblica, se fino a quel momento non la possedeva già.

§ 3. Spetta alla Congregazione per l'Educazione Cattolica concedere con decreto la personalità giuridica a un Istituto incorporato appartenente a un'Università civile.

Art. 11. L'incorporazione può essere concessa a quegli Istituti che si saranno dimostrati idonei per un congruo periodo di tempo, avuto il parere favorevole sia dell'Ordinario / Gerarca del luogo sia della Conferenza episcopale / Struttura Gerarchica Orientale.

Art. 12. La richiesta deve essere presentata alla Congregazione per l'Educazione Cattolica dal Gran Cancelliere della Facoltà incorporante (cfr VG, art. 12), dopo che il Consiglio di Facoltà (cfr VG, *Ord.*, art. 14) - e di Università, se la Facoltà è parte di un'Università - abbia constatato e approvato diligentemente tutti i requisiti.

Art. 13. I gradi accademici di secondo e terzo ciclo sono conferiti dalla Facoltà incorporante, il cui nome (e quello dell'Università, se la Facoltà è parte di un'Università) deve comparire sul diploma (cfr VG, *Ord.*, art. 38).

Art. 14. I gradi conferiti sono gli stessi che vengono conferiti nella Facoltà incorporante al compimento del secondo e del terzo ciclo. Le denominazioni canoniche "licenza" e "dottorato" possono essere accompagnate da altre diciture secondo la prassi universitaria civile del luogo purché, a) corrispondano realmente alla licenza e al dottorato canonici, anzitutto rispetto all'ampiezza dei relativi studi; b) non sussista alcun equivoco con i gradi omonimi civili del luogo (cfr VG, art. 46-47).

Art. 15. Le eventuali denominazioni locali di disciplina e di dottorato che devono essere uguali per tutte le Facoltà della stessa università o regione culturale (cfr VG, art. 47), hanno bisogno dell'approvazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 16. Il rilascio dei documenti autentici di conferimento dei gradi accademici, secondo le modalità stabilite, spetta alla Facoltà incorporante o all'Università se la Facoltà è parte di una Università (cfr VG, *Ord.*, art. 38-39). L'Istituto incorporato avrà cura del rilascio di ulteriori documenti (per esempio il *Transcript of records*, dove si attestano gli esami sostenuti).

Art. 17. § 1. Per poter essere ammessi al Dottorato occorre aver conseguito la Licenza (cfr VG, art. 49, § 1).

§ 2. Per conseguire il Dottorato si richiede una dissertazione dottorale che contribuisca effettivamente al progresso della scienza e sia, almeno nella sua parte principale, pubblicata (cfr VG, art. 49, § 2).

§ 3. Pubblicare la dissertazione in forma elettronica è ammissibile, se l'ordinamento degli studi lo prevede e ne determina le condizioni in modo che la sua permanente accessibilità sia garantita (cfr VG, *Ord.*, art. 36, § 2).

§ 4. Un esemplare in forma cartacea delle dissertazioni pubblicate dev'essere inviato alla Congregazione per l'Educazione Cattolica. Si raccomanda di inviargli una copia anche alle Facoltà ecclesiastiche, quelle almeno della propria regione, che si occupano delle medesime scienze (cfr VG, *Ord.*, art. 37).

V. Iter per l'ottenimento o il rinnovo dell'incorporazione

A) *Esame previo e approvazione dell'Istituto da incorporare*

Art. 18. La proposta di erezione di un Istituto incorporato deve essere formulata dall'Ordinario, Gerarca o Superiore Maggiore del luogo dove ha sede l'Istituto, il quale deve rivolgersi ad una Facoltà ecclesiastica, che si prenda la responsabilità accademica dell'Istituto stesso.

Art. 19. La Facoltà incorporante, attraverso un suo delegato o la commissione per l'incorporazione (cfr VG, *Ord.*, art. 14), deve in primo luogo verificare che l'Istituto da incorporare soddisfi le condizioni accademiche prescritte (cfr VG, art. 64), anche attraverso visite *in loco*.

Art. 20. Se l'esito è positivo, il Gran Cancelliere (cfr VG, art. 12) della Facoltà (o dell'Università, se la Facoltà è parte di un'Università), accertata l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente Istruzione, trasmette alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, unitamente al suo parere:

§ 1. una relazione, con il giudizio della Facoltà, sullo stato accademico riscontrato nell'Istituto da incorporare;

§ 2. gli Statuti dell'Istituto da incorporare redatti in modo analogo a quelli della Facoltà (cfr VG, *Ord.*, Appendice I all'art. 7);

§ 3. l'ordinamento degli studi, sia del secondo sia del terzo ciclo dell'Istituto, distinto nei singoli anni, con il numero totale degli ECTS o crediti formativi comparabili, sia per ciascuna disciplina sia per la specializzazione scelta del secondo ciclo (cfr VG, art. 41-42; *Ord.*, art. 30);

§ 4. i *curricula vitae, studiorum et operum* di tutti i docenti, stabili e non stabili, dell'Istituto;

§ 5. la previsione del numero degli studenti distinto nei singoli anni;

§ 6. le denominazioni locali che eventualmente accompagnano le denominazioni canoniche "licenza" e "dottorato" (cfr VG, art. 46-47) e il loro fondamento nel diritto civile o nel diritto ecclesiastico.

B) *Compito della Congregazione per l'Educazione Cattolica*

Art. 21. L'incorporazione viene di norma concessa *ad quinquennium experimenti gratia*. Trascorso con esito positivo tale periodo, essa viene rinnovata *ad alterum quinquennium*. A fronte di un ulteriore riscontro positivo, l'incorporazione viene concessa *ad aliud quinquennium*. I rinnovi successivi saranno *ad aliud quinquennium*. Se le condizioni accademiche dell'Istituto, con particolare riferimento al numero degli studenti e dei docenti, nonché alla qualità scientifica, non soddisfano i requisiti necessari, l'incorporazione può essere sospesa o revocata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 22. § 1. Prima che si conceda l'incorporazione tramite decreto, è richiesto per i docenti dell'Istituto da incorporare il *nilhil obstat ad docendum* della Congregazione per l'Educazione Cattolica. Per la promozione a docente stabile è richiesto nuovamente il *nilhil obstat* della medesima Congregazione, a tenore dell'articolo 27, § 2 della Costituzione Apostolica [Veritatis gaudium](#) e degli Statuti.

§ 2. Coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso la professione di fede (cfr can. 833, n. 7 CIC), la missione canonica dal Gran Cancelliere (o da un suo delegato) che può conferirla o revocarla, secondo le norme della Costituzione Apostolica [Veritatis gaudium](#).

Art. 23. Per il rinnovo dell'incorporazione è necessaria la richiesta del Gran Cancelliere (cfr VG, art. 12) della Facoltà incorporante (o dell'Università), corredata da un'ampia relazione sull'esito finora ottenuto dell'incorporazione.

Norme speciali

Facoltà di Teologia

Art. 24. Secondo l'art. 64 della Costituzione Apostolica [Veritatis gaudium](#), l'Istituto incorporato a una Facoltà di Teologia deve adempiere alle condizioni accademiche degli studi specificate negli articoli 69-76 della stessa Costituzione, nonché negli articoli 53-59 delle *Ordinationes* annesse, in riferimento al secondo e al terzo ciclo.

Art. 25. Gli studi del secondo ciclo dell'Istituto incorporato si protraggono per due anni (120 ECTS o crediti formativi comparabili) o quattro semestri (cfr VG, art. 74, b).

Art. 26. Nel secondo ciclo di un Istituto incorporato, deve essere offerta almeno una specializzazione, che risponda alla natura o vocazione specifica dell'Istituto incorporato o scelta in accordo con la Facoltà incorporante e approvata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (cfr VG, art. 74, b). Il secondo ciclo di un Istituto incorporato - in analogia con quello della Facoltà incorporante - è chiamato "di specializzazione", nel senso che in esso s'intraprende lo studio approfondito di un particolare settore delle discipline, e contemporaneamente gli studenti si esercitano più compiutamente nell'uso del metodo della ricerca scientifica con seminari ed esercitazioni (cfr VG, art. 39, b).

Art. 27. Gli studi del terzo ciclo dell'Istituto incorporato si protraggono per un congruo periodo di tempo (cfr VG, art. 74, c). Durante il terzo ciclo "si arrivi progressivamente alla maturità scientifica, soprattutto mediante un lavoro scritto, che contribuisca effettivamente all'avanzamento della scienza" (VG, art. 39, c).

Art. 28. I docenti stabili delle discipline teologiche dell'Istituto devono essere almeno cinque.

Art. 29. Oltre agli esami o prove equipollenti sulle singole discipline, al termine del secondo ciclo deve essere previsto un esame comprensivo (o prova equipollente), attraverso cui lo studente dia prova di aver pienamente conseguito la formazione scientifica prevista dal ciclo rispettivo (cfr VG, *Ord.*, art. 58).

Facoltà di Diritto Canonico

Art. 30. Secondo l'art. 64 della Costituzione Apostolica [Veritatis gaudium](#), l'Istituto incorporato a una Facoltà di Diritto Canonico deve adempiere alle condizioni accademiche degli studi specificate negli articoli 77-80 della stessa Costituzione, nonché negli articoli 60-63 delle *Ordinationes* annesse, in riferimento al secondo e al terzo ciclo.

Art. 31. Gli studi del secondo ciclo dell'Istituto incorporato si protraggono per tre anni (180 ECTS o crediti formativi comparabili) o sei semestri (cfr VG, art. 78, b).

Art. 32. Gli studi del terzo ciclo dell'Istituto incorporato si protraggono per un congruo periodo di tempo (cfr VG, art. 78, c).

Art. 33. I docenti stabili delle discipline canonistiche dell'Istituto devono essere almeno quattro (cfr Congregazione per l'Educazione Cattolica, Istruzione "Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale", art. 2).

Art. 34. Oltre agli esami o prove equipollenti sulle singole discipline, al termine del secondo ciclo deve essere previsto un esame comprensivo (o prova equipollente), attraverso cui lo studente dia prova di aver pienamente conseguito la formazione scientifica prevista dal secondo ciclo (cfr VG, *Ord.*, art. 63).

Facoltà di Filosofia

Art. 35. Secondo l'art. 64 della Costituzione Apostolica [Veritatis gaudium](#), l'Istituto incorporato a una Facoltà di Filosofia deve adempiere alle condizioni accademiche degli studi specificate negli articoli 81-84 della stessa Costituzione, nonché negli articoli 64-69 delle *Ordinationes* annesse, in riferimento al secondo e al terzo ciclo.

Art. 36. Gli studi del secondo ciclo dell'Istituto incorporato si protraggono per due anni (120 ECTS o crediti formativi comparabili) o quattro semestri (cfr VG, art. 82, b).

Art. 37. Nel secondo ciclo di un Istituto incorporato, deve essere offerta almeno una specializzazione, che risponda alla natura o vocazione specifica dell'Istituto incorporato o scelta in accordo con la Facoltà incorporante e approvata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (cfr VG, art. 74, b). Il secondo ciclo di un Istituto incorporato - in analogia con quello della Facoltà incorporante

- è chiamato "di specializzazione", nel senso che in esso s'intraprende lo studio approfondito di un particolare settore delle discipline, e contemporaneamente gli studenti si esercitano più compiutamente nell'uso del metodo della ricerca scientifica con seminari ed esercitazioni (cfr. VG, art. 39, b).

Art. 38. Gli studi del terzo ciclo dell'Istituto incorporato si protraggono per almeno tre anni o sei semestri (cfr VG, art. 82, c). Durante il terzo ciclo "si arrivi progressivamente alla maturità scientifica, soprattutto mediante un lavoro scritto, che contribuisca effettivamente all'avanzamento della scienza" (VG, art. 39, c).

Art. 39. I docenti stabili delle discipline filosofiche dell'Istituto devono essere almeno cinque.

Altra Facoltà

Art. 40. L'Istituto incorporato ad un'altra Facoltà, che non sia di Teologia, di Diritto canonico e di Filosofia, deve adempiere alle condizioni accademiche degli studi specificate dagli art. 85-87 della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* e dall'art. 70 delle *Ordinationes* annesse (cfr VG, art. 64).

Art. 41. Gli studi del secondo ciclo dell'Istituto incorporato si protraggono per due anni o quattro semestri (120 ECTS o crediti formativi comparabili).

Art. 42. Gli studi del terzo ciclo dell'Istituto incorporato si protraggono per un congruo periodo di tempo.

Art. 43. I docenti stabili delle discipline principali (cfr VG, *Ord.*, art. 31) dell'Istituto incorporato devono essere almeno cinque.

Norme finali

Art. 44. La presente Istruzione troverà applicazione il primo giorno dell'anno accademico 2021-2022 o dell'anno accademico 2022, secondo il calendario accademico delle varie regioni.

Art. 45. § 1. I singoli Istituti già incorporati devono presentare, tramite la Facoltà incorporante, i propri Statuti e l'ordinamento degli studi, rivisti secondo la presente Istruzione, alla Congregazione per l'Educazione Cattolica entro l'8 settembre 2022.

§ 2. Eventuali modifiche agli Statuti o all'ordinamento degli studi necessitano dell'approvazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 46. Solo la Congregazione per l'Educazione Cattolica può dispensare dall'osservanza di qualche articolo di quest'Istruzione.

Art. 47. Sono abrogate le norme e le consuetudini, al presente in vigore, contrarie a questa Istruzione.

Il giorno 1° dicembre 2020 il Santo Padre ha approvato il presente documento della Congregazione per l'Educazione Cattolica e ne ha autorizzato la pubblicazione.

Roma, dalla Sede della Congregazione per l'Educazione Cattolica, l'8 dicembre 2020, Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.

Giuseppe Card. VERSALDI
Prefetto

Angelo Vincenzo ZANI
Arciv. tit. di Volturno
Segretario
